# REGOLAMENTO (UE) N. 1204/2010 DELLA COMMISSIONE

## del 16 dicembre 2010

## recante centoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 7 dicembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e il 30 novembre 2010 ha modificato due voci dell'elenco.

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.

*Per la Commissione,*
*a nome del presidente*
David O'SULLIVAN
*Direttore generale delle Relazioni esterne*

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

*ALLEGATO*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

(a) «Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al-Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 12.11.1974. Luogo di nascita: Aden, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: (a) numero di identificazione nazionale yemenita 2043, (b) agente di Al-Qaeda nella Penisola arabica e capocellula nella provincia di Shabwa, Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2010.»

(2) La voce «Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (alias (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah). Indirizzo: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Francia. Data di nascita: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato dall'Italia in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(3) La voce «Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Indirizzo Derzhavina street 281-59, Grozny, Repubblica cecena Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: Vydrikh, distretto di Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Repubblica socialista sovietica di) Kazakistan. Nazionalità: russa. Passaporti n.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (passaporto straniero russo), c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: a) l'indirizzo è quello precedente, b) ucciso il 19.2.2004.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias (a) Hussin Mohamed Dli Tamimi (b) Abdul-Muslimovich (c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Address: Derzhavina Street Number 281, apartment 59, Grozny, Repubblica cecena, Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: villaggio di Vydrikha, distretto di Shemonaikhinskiy (ex Verkhubinskiy), regione del Kazakistan orientale, Repubblica socialista sovietica di Kazakistan, URSS. Nazionalità: russa. Passaporto n.: (a) 43 No 1600453, (b) 535884942 (passaporto straniero russo), (c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: confermato suo decesso a Doha, Qatar, il 13.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»